



Newsletter Aris

n° 735 – 26.5.2026

Adeguamento antincendi strutture sanitarie: avanzata richiesta di proroga da parte delle Regioni

La Conferenza delle Regioni, su richiesta del Presidente della Calabria Occhiuto, ha **avanzato una proposta normativa** in materia di **proroga dei termini per l'adeguamento antincendio per le strutture sanitarie**.

La proposta ricalca quella già depositata dai Relatori lo scorso aprile al DL Commissari Straordinari – poi dichiarata improponibile e dunque non votata – prevedendo una **proroga di ulteriori tre anni** dei termini per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio di cui al D.M. Interno 19 marzo 2015 e che siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze successive alle prime.

Nel merito, la proroga riguarda soltanto le fasi finali del percorso di adeguamento previste dall'art. 2 del DM Interno. In particolare:

- Nel percorso ordinario di adeguamento (art. 2, comma 1 del DM Interno), sono differiti:
 - Il termine per la **seconda SCIA intermedia relativa ai requisiti di sicurezza antincendio della fase a 6 anni**, per le strutture in regola con gli adempimenti iniziali (richiesta di valutazione del progetto, SCIA iniziale e prima SCIA intermedia);
 - Il termine per la **SCIA di completo adeguamento antincendio al 100%**, per le strutture in regola con le fasi precedenti;
- Nel percorso “per lotti” (art. 2, comma 2 del DM Interno), sono differiti:
 - Il termine per la **seconda SCIA intermedia**, che attesti il completamento di lotti di attività pari al 70% della superficie della struttura, per le strutture in regola con gli adempimenti precedenti (richiesta di valutazione del progetto, SCIA iniziale e prima SCIA intermedia attestante il completamento di lotti pari al 30%);

- per la **SCIA di completo adeguamento antincendio al 100%** della struttura, per le strutture in regola con le fasi precedenti del piano.
- Rispetto alla proroga effettuata nel Milleproroghe 2023, per beneficiare della proroga relativa al percorso per lotti è quindi necessario aver presentato al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco almeno la prima SCIA intermedia, che attesta il completamento di lotti pari al 30% della superficie (lettera c) del comma 2 dell'art. 2 del DM Interno)

In ogni caso, l'emendamento dispone che entro **il 31 dicembre 2026** deve essere stata presentata la SCIA prevista dall'art. 2, comma 1, lettera b) del citato DM, relativa alla certificazione dei requisiti antincendio iniziali e l'attivazione del sistema di gestione della sicurezza della struttura.

La proposta normativa potrà essere inserita nelle prossime settimane all'interno di un provvedimento normativo, sia direttamente nel testo base da parte del Governo sia attraverso emendamenti durante l'esame parlamentare. Non sussistono tempistiche definite, né vincoli per l'eventuale presentazione o approvazione.

In allegato la proposta normativa.

Cordiali saluti
Ufficio Comunicazione



26/79/CR10ter/C7

PROPOSTA NORMATIVA PER MISURE ANTINCENDIO STRUTTURE SANITARIE

Articolo xxx

1. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendi previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, e successive modificazioni, e che siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre le prime, sono prorogati di ulteriori tre anni, rispetto a quanto previsto dall'articolo 2, comma 9-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, i termini indicati nel citato decreto del Ministro dell'interno, rispettivamente:

- a) all'articolo 2, comma 1, lettera d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c);
- b) all'articolo 2, comma 2, lettera d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c);
- c) all'articolo 2, comma 1, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c);
- d) all'articolo 2, comma 2, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c).

2. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli impianti, gli enti e i privati responsabili delle strutture sanitarie di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 presentano al Comando dei vigili del fuoco la segnalazione certificata relativa al completo adeguamento antincendio della struttura entro il termine ultimo di cui all'articolo 2 dello stesso decreto, previo adempimento di quanto ivi previsto al comma 1, lettera b), entro il 31 dicembre 2026.

Motivazione

La disposizione mira a ovviare alle criticità segnalate dalle regioni, anche con riferimento all'adozione, per talune strutture sanitarie, delle misure antincendio previste dal I Step del piano di adeguamento disciplinato dal d.m. 19 marzo 2015 e s.m.i.

In particolare, il comma 2 della proposta normativa consentirebbe alle strutture sanitarie, che non hanno ancora presentato la SCIA di I Step prevista dal d.m. 19 marzo 2015, di poter effettuare il predetto adempimento entro il termine del 31 dicembre 2026, fatti salvi, *medio tempore*, gli obblighi previsti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalle norme in materia di sicurezza degli impianti; in ogni caso, le predette strutture dovranno poi presentare la SCIA relativa al completo adeguamento alle normative di prevenzione incendi entro il termine previsto all'articolo 2, comma 1, lettera e) del d.m. 19 marzo 2015, analogamente alle strutture sanitarie che hanno optato per l'adozione del piano di adeguamento per *step* successivi previsto dall'articolo 2 dello stesso decreto.

Relazione tecnica

Trattandosi di proroga del termine per gli adempimenti di prevenzione incendi, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, 21 maggio 2026